

Comune di MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

---

# REGOLAMENTO

DI

# POLIZIA RURALE

Deliberato dal Sig. Podestà in data 5 Dicembre N. 68

Approvato dalla G. P. A. in seduta 7 gennaio 1977 N. 52381 Div. 2

Omologato dall'On. Ministero ..... N. ....



## PREMESSA

---

*Il presente Regolamento viene adottato in forza dell'art. 53 — VI° capoverso — del T. U. della Legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383, ed ha per scopo di disciplinare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti governativi e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse generale della coltura agraria, di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela ai diritti civici e privati, in rapporto alla comune esplicazione ed all'incremento dell'agricoltura.*

TITOLO I.

Capo I. - Della tutela della proprietà fondiaria.

ART. 1 — E' vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti, ripari e cartelli per indicarne particolarmente il divieto, salvo sui viottoli o sentieri pei quali esista servitù di passaggio.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo, specialmente se vi conducono animali, senza recarvi danno.

ART. 2 — L'esercizio della caccia sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'Art. 712 del Codice Civile e dalle leggi particolari sulla caccia.

ART 3 - DISTANZE PIANTAGIONI

(Come modificato con deliberazione n. 22/CC del 19/04/91, esecutiva)

COMMA 1

Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico, a più filari e a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali e a terreni edificati deve osservarsi la distanza di mt. 15 - quindici - dal confine della proprietà. Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Dal confine delle strade comunali e vicinali va comunque rispettata una distanza di almeno mt 5 - cinque.

COMMA 2

Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i



ART 3 - DISTANZE PIANTAGIONI

(Come modificato con deliberazione n. 22/CC del 19/04/91, esecutiva)

COMMA 1

Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico, a più filari e a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali e a terreni edificati deve osservarsi la distanza di mt. 15 - quindici - dal confine della proprietà. Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Dal confine delle strade comunali e vicinali va comunque rispettata una distanza di almeno mt 5 - cinque.

COMMA 2

Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi, di arbusti e piante da frutto anche allevate a controsplliera siti in adiacenza a terreni coltivati e terreni edificati deve osservarsi la distanza di mt. 3 - tre - dal confine di proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.

COMMA 3

Per i piantamenti in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3 - tre - dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine classificate di alto fusto devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

COMMA 4

Per i piantamenti di nocciolo deve osservarsi la distanza di mt. 5 - cinque - dal confine delle proprietà e dalle strade comunali e vicinali.

COMMA 5

Per i piantamenti di gaggie deve osservarsi la distanza di mt. 10 - dieci - dal confine delle proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali, escluse le aree soggettive a vincolo idrogeologico dove resta in vigore la norma del Codice civile.

COMMA 6

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto di tipo ornamentale nei giardini, nelle aiuole e nei cortili compresi nelle aree a destinazione residenziale, artigianale, commerciale ed industriale, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, dovranno essere osservate le seguenti distanze:  
a) mt. 5 - cinque - dal confine del vicino per i piantamenti sia sparsi che a filare;

b) mt. 10 - dieci - da fabbricati (o abitazioni) di terzi esistenti per i piantamenti sia sparsi che a filare;

c) per le aree poste a confine con terreni a destinazione agricola dovranno essere rispettate le distanze previste per le aree agricole.

COMMA 7

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso. I beni demaniali, eccettuate le zone agricole, sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

COMMA 8

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci ed i castagni nostrali di altra qualità da legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

COMMA 9

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di mt. 5 - cinque - dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantati.

ART. 4 — Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi d'altri e raccogliere piante aromatiche e medicinali.

---



---

ART. 5 — Le guardie campestri, considerate come ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricate, nell'ambito del territorio comunale ed in base ad apposito regolamento di servizio, di ricercare ed accertare i reati e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

---



---

ART. 6 — E' vietato condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se conceduti in uso alla generalità, se non in quei beni la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Podestà, e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento. Gli animali, che vengono condotti al pascolo, devono essere costantemente sorvegliati. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

---



---

ART. 7 — Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti al pascolo tori, scrofe o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

---



---

ART. 8 — I proprietari ed agricoltori che nei loro fondi trovino animali di appartenenza altrui, possono detenerli provvisoriamente con l'obbligo di metterli però, entro 24 ore, a disposizione del Podestà, a termini e per gli effetti di legge.

E' vietata la custodia di animali in ambienti malsani e la loro insufficiente alimentazione.

---



---

ART. 9 — E' proibito introdursi nei fondi altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno, raccogliere frutti di qualsiasi genere, raspollare o spigolare, senza licenza scritta del proprietario, da esibire ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o degli agenti della forza pubblica. (Art. 626 C. P.).

Nel solo caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente, non occorre la licenza per iscritto.

---



---

ART. 10 — Salve le disposizioni dettate da leggi e regolamenti dello Stato per la prevenzione e la cura di speciali malattie parassitarie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di fondi di curare che siano applicati gli opportuni rimedi contro gli insetti, altri animali e le crittogame nocivi all'agricoltura, nonchè di denunciare all'Autorità comunale ogni eventuale comparsa di nuove malattie alle piante.

---



---

ART. 11 — E' obbligatoria la distruzione dei nidi della processionaria del pino, da eseguirsi nei modi e nei termini prescritti annualmente dalla superiore Autorità, salvo esecuzione

di ufficio da parte della Milizia Nazionale Forestale a spese degli inadempienti, i quali saranno inoltre passibili delle sanzioni di legge.

ART. 12 — Dovrà essere denunciata la presenza di topi campagnoli (arvicole), contro i quali, d'ordine dell'Autorità comunale, i proprietari o conduttori di fondi dovranno applicare i rimedi che saranno prescritti.

L'Autorità comunale si riserva di provvedere d'ufficio, ed a spese degli interessati, all'applicazione dei rimedi, qualora gli interessati non vi ottemperino o qualora ritenga pericolosa la distribuzione dei veleni ai singoli proprietari.

ART. 13 — E' vietato il commercio ambulante di semi, piante destinate alla coltivazione. (Art. 5 Legge 3 gennaio 1929, numero 94).

E' pure vietata la vendita ambulante di concimi chimici e di mangimi concentrati che non siano provenienti da ditte autorizzate.

ART. 14 — Nei fondi sottoposti a vincolo forestale ogni movimento di terra (scavi, scassi, rottura di cortica erbosa) è subordinato al preventivo assenso della Milizia Forestale, da chiedersi nei modi e nelle forme prescritte.

ART. 15 — La pesca non può essere esercitata con materie esplodenti o atte a intorpidire o stordire i pesci a norma delle vigenti disposizioni. (Testo Unico delle Leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604).

E' vietato inoltre:

a) di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi d'acqua apparecchi fissi o mobili che chiudano per più di metà dello specchio d'acqua il passaggio del pesce;

b) di prosciugare o divergere o ingombrare i corsi d'acqua a scopo di cattura del pesce;

c) di pescare di notte con la fiocina e la lampada;

d) di usare reti a strascico od altri apparecchi che sommuovano il fondo dei corsi d'acqua.

## Capo II. - Del transito del bestiame e dell'uso di pascolo.

ART. 16 — E' vietato far sostare il bestiame transumante nelle aree pubbliche dove si tengono fiere e mercati di bestiame e nelle rispettive stalle di sosta. E' vietato altresì soffermare detto bestiame per le strade e sulle piazze e deviarlo dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, dove sarà diligentemente custodito affinché non ne derivi danno.

ART. 17 — E' vietato far pascolare gli animali sulle strade siano pubbliche che vicinali e lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali.

ART. 18 — Anche nel transito delle campagne e strade esterne, non si potranno lasciar liberi gli equini, che dovranno essere sempre condotti a mano e convenientemente custoditi.

ART. 19 — E' vietato, in qualsiasi epoca dell'anno a norma dell'Art. 637 del C. P. il pascolo sui terreni di proprietà altrui, anche se aperti, senza il consenso espresso del proprietario del fondo.

ART. 20 — Per l'esercizio del pascolo sui beni privati soggetti a tale servitù, oltre le leggi forestali ed i relativi regolamenti, si dovranno osservare le speciali norme deliberate dal Podestà, mentre per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune verranno osservate le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni.

ART. 21 — Il bestiame al pascolo sui fondi aperti deve essere guidato e custodito da personale adulto non mai inferiore ai 14 anni di età capace ed in numero sufficiente, in modo da

impedire che in caso di sbandamento, il bestiame rechi danno ai fondi vicini e molestia ai passanti.

ART. 22 — E' proibito lasciare bestie al pascolo di notte tempo nei fondi, se questi non sono cintati con muri o con forti siepi o da altro ostacolo idoneo, e se gli ingressi non sono sbarcati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoruscita.

ART. 23 — Salvo quanto è prescritto per il pascolo vagante degli ovini dal Regolamento di polizia veterinaria, i mandriani, i pastori ed i caprai che per ragione di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono prima ottenerne il foglio d'autorizzazione, facendone domanda al Podestà, indicandovi:

- a) - la specie ed il numero degli animali che si vogliono introdurre;
- b) - la località ove gli animali si troveranno al pascolo fino al giorno richiesto per la partenza;
- c) - le strade che si intendono far percorrere al bestiame ed i luoghi di sosta dal punto di partenza a quello d'arrivo.

ART. 24 — Il « foglio di autorizzazione » prescritto dall'articolo precedente, rilasciato dal Podestà all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta dei sanitari e degli agenti incaricati della vigilanza.

ART. 25 — Il Podestà, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie o greggi, tanto all'arrivo, quanto in seguito, per assicurarsi del perfetto stato sanitario degli animali, siano sottoposte a visita veterinaria d'ufficio, senza alcuna spesa da parte del proprietario del bestiame.

Qualora si rinvenivano mandre o greggi affetti o sospetti di malattie infettive di cui all'Art. 1 del Regolamento di Polizia veterinaria, R. D. 10 Maggio 1914, N. 533, l'autorità comunale provvederà al sequestro dell'intera mandra o gregge ed all'isolamento in località ritenuta adatta, informandone telegraficamente il Prefetto.

ART. 26 — E' fatto obbligo ai tenutari di più di tre capre di farne la denuncia all'Ufficio comunale agli effetti del R. D. 14 Settembre 1931, n. 1175 sulla Finanza locale.

ART. 27 — E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. (Art. 727 C. P.).

ART. 28 — E' vietato ingombrare le strade col lasciare abbandonati, sia di giorno che di notte, veicoli, carri vuoti o carichi; danneggiare i cartelli indicatori di ogni specie, le pietre mi-

liari o chilometriche, lampade, fontane, ecc. E' vietato altresì di gettare sulle strade pubbliche rifiuti ed immondizie in genere.

ART. 29 — E' vietato usare sulle strade pubbliche la slitta, quando dette strade non sono coperte di neve o di ghiaccio.

### Capo III. - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

ART. 30 — Ai sensi dell'Art. 264 del T. U. delle Leggi sanitarie, R. D. 27 Luglio 1934, N. 1265, i Veterinari, i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, gli esercenti mascalcia, debbono denunciare immediatamente al Podestà del luogo dove si verificò, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata.

ART. 31 — Le malattie infettive e diffuse degli animali soggette a denuncia e per le quali sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria, R. D. 10 Maggio 1914, n. 533, sono:

L'afte epizootica; il carbonchio ematico; il carbonchio sintomatico; il carbone bufalino; la tubercolosi bovina, diagnosti-

cabile con l'esame clinico diretto; la peste bovina; la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini (polmonera); la morva (moccio e farcino); il farcino criptococcico; il morbo coitale maligno; il vaiuolo ovino; l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre; le malattie infettive dei suini; l'aborto epizootico; la diarrea dei vitelli, il colera dei polli e la peste aviaria; l'influenza del cavallo (pleuro-polmonite infettiva del cavallo); la rogna delle pecore e delle capre; la rogna degli equini; la setticemia emorragica dei bovini; la difterite aviaria.

ART. 32 — Coloro che, estranei al Comune, debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno, per nessun motivo — salvo che non esista zona infetta per malattie infettive e contagiose degli animali — derivare dalla strada principale più breve nè soffermarsi col bestiame stesso all'aperto a brucare lungo le rive dei fossi e le scarpate stradali.

ART. 33 — Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra per il bestiame che vada o ritorni dall'alpeggio, il quale potrà, a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzini incolti, di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Podestà, nelle immediate adiacenze della strada.

#### Capo IV. - Strade ed acque.

ART. 34 — E' vietato di fare opere, depositi ed ingombri del suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni e di danneggiare il sedime stradale e i manufatti con carri, con gli attrezzi agricoli ed in qualsiasi altro modo.

ART. 35 — Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che rechi difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.

ART. 36 — I greggi e le mandrie in transito sulle pubbliche strade devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella e di notte devono essere precedute e seguite da persona munita di fanale acceso.

ART. 37 — Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

ART. 38 — Per il piantamento di alberi e di siepi, lateralmente alle strade, e per la coltura dei terreni a bosco, devono osservarsi le prescrizioni degli Art. 69 e 71 della Legge 20 Marzo 1865, n. 2248 Allegato F e delle leggi e regolamenti forestali in vigore.

ART. 39 — I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ed a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

In caso di trascuranza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 40 — I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esse lo spazio sufficiente per voltare l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ART. 41 — E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorchè instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque.

ART. 42 — E' vietato di fare derivazioni abusive, piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, sradicamenti e abbruciamenti dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, pose di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART. 43 — E' vietato di inquinare le acque delle sorgenti e i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva, o micidiale per la pesca.

E' pure vietato di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 44 — I proprietari e gli utenti dei canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime e sono responsabili di ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze. Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato

in modo che non derivi danno alle medesime, formando, ~~quan-~~  
do, quando occorra, un controfosso.

ART. 45 — Gli abbeveratoi privati debbono essere tenuti costantemente puliti dai rispettivi proprietari.

E' vietato di risciacquare nei pubblici abbeveratoi il bucato e di lavarvi od introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

ART. 46 — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso.

ART. 47 — E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde (salvo il disposto dell'art. 37), lo scavo di nuovi fossi, lo imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti o stabilire diramazioni stradali per accesso ai fabbricati o terreni, salvo il permesso dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada (pubblica, comunale o consorziale) cui i fossi laterali appartengono.

ART. 48 — E' proibito fare escavazioni nei terreni laterali alle strade comunali, consorziali, provinciali o statali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada o ciglio esterno del fosso, se esiste), o dal

piede o ciglio della scarpa, se la strada è in rilevato o rispettivamente in trincea. In ogni caso, la distanza non può essere inferiore ai 3 metri ferme restando le disposizioni vigenti in materia di cave. (R. Decreto 29 luglio 1927, n. 1443).

ART. 49 — E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico o di imbrattarle.

E' altresì vietato l'accesso con o senza animali nelle zone di protezione delle sorgenti destinate a scopo potabile.

ART. 50 — A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 51 — A norma dell'art. 635 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali

che derivano alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 52 — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riserva, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

ART. 53 — I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento, e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 54 — Nei posti dove se ne riscontrasse la necessità, il Podestà, nell'interesse dell'agricoltura, potrà ordinare ai proprietari di fondi di scavare nuovi fossi di scolo e di tagliare od estirpare le piante situate a distanze, dai confini delle proprietà, inferiori a quelle stabilite dalle leggi vigenti. Le spese di spurgo, quelle di sistemazione e quelle per scavi di nuovi fossi, staranno a carico dei proprietari dei fondi adiacenti, in proporzione della estensione dei fondi stessi.

ART. 55 — Quando il Comune lo ritenesse necessario, potrà ordinare che i lavori suddetti si eseguiscano nella stessa epoca da tutti gli interessati. Per coloro che non eseguissero i lavori prescritti nel termine fissato, ferma l'azione giudiziaria, il Comune provvederà d'ufficio e le spese saranno rimosse coi privilegi fiscali.

ART. 56 — In conformità alla legge 1° dicembre 1930, numero 1682, e con riferimento al decreto prefettizio n. 619, 18 marzo 1934 tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, devono essere dotate di concimaia con platea impermeabile e con pozzetto a tenuta di liquido.

Le concimaie dovranno trovarsi a distanza non inferiore a metri 25 dei pozzi che forniscono acqua potabile.

ART. 57 — I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi.

#### Capo V. - Per la migliore igiene dei ricoveri di animali domestici.

ART. 58 — Le stalle ed in genere tutti i ricoveri di animali domestici dovranno andar soggetti, almeno una volta all'anno, ad una generale e radicale pulitura, e ad una diligente

imbiancatura con latte di calce. Quanto sopra sarà fatto con particolare cura nelle stalle che contengono animali destinati alla produzione del latte per il consumo diretto.

## TITOLO II.

### Capo VI. - Disposizioni relative agli incendi.

ART. 59 — Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) - Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con tarrette al di sopra del tetto;

b) - I proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini, a scanso di esecuzioni di ufficio, e precisamente in primavera od in autunno;

c) - le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni o incomodi ai vicini;

d) - Nei fabbricati rurali, devono costruirsi adatti tagliafuoco, in muratura appositamente distribuiti, sporgenti almeno un metro sopra il tetto;

e) - Non si possono accendere fuochi fuori dai camini in vicinanza delle abitazioni;

f) - E' vietato attraversare canne di camini con travi od altri sostegni di legno senza debiti ripari;

g) - L'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili nei magazzini e nei fienili ed in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio;

h) - Nelle stalle, nei fienili o nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano legna, carbone, paglia od altre materie infiammabili è vitato fumare.

ART. 60 — In caso d'incendio:

a) - Ogni cittadino è obbligato ad avvertire immediatamente l'Autorità comunale, declinando le proprie generalità. Quando l'Ufficio comunale fosse chiuso, avvertirà il Comando dei RR. CC., o il Comandante locale della M. V. S. N. o il messo comunale. La richiesta del suono delle campane a stormo implica l'intervento di ogni mezzo atto all'estinzione e, se fatta da parte degli interessati, altresì l'obbligo di sostenere le spese relative in base al vigente Regolamento speciale;

b) - I presenti all'incendio sono obbligati, una volta richiesti, a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

c) - Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi e di canali d'irrigazione, nè quello dei proprii utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione, compatibilmente alle più imperiose necessità per l'alimentazione della popolazione e del bestiame;

d) - Qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Nel caso di incendio di boschi si dovrà darne tempestiva comunicazione telegrafica al Comando di Coorte M. N. Forestale di Cuneo.

ART. 61 — Non è permesso accendere stoppie, debbi, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti, che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto, se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; nè i fuochi potranno essere lasciati per alcun tempo incustoditi.

ART. 62 — Per quanto riguarda l'accensione di fuochi nei boschi vincolati, si fa richiamo alle norme di cui agli articoli 32 e seguenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Cuneo.

ART. 63 — In caso di incendio gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica devono, ove occorra, richiedere l'opera degli abitanti validi presenti i quali sono obbligati a prestare la propria opera salvo la retribuzione a carico del danneggiato.

ART. 64 — Nei fabbricati adibiti a deposito agricolo in questo Comune, devono essere aboliti i mezzi antiquati di illuminazione eseguiti, ove possibile e, negli altri casi, con lampade di sicurezza.

ART. 65 — In tutti i fabbricati rurali devono costruirsi adatti taglia-fuoco in numero sufficiente ed opportunamente distribuiti, onde poter isolare il fuoco in caso di sinistro.

ART. 66 — In caso di incendio nei fabbricati, i proprietari o gli abitanti, debbono immediatamente avvertire il posto più vicino di estinzione (pompieri, ecc.) e in ogni caso gli uffici comunali: ove questi siano chiusi, il comando di stazione dei RR. CC.

ART. 67 — I proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie o con le linee tranviarie a trazione a vapore, sono obbligati di tenere una zona di isolamento della larghezza di almeno metri venti che sia completamente sgombra da ogni seccume vegetale e da ogni materia facilmente infiammabile.

Per i depositi temporanei dei prodotti del suolo al tempo del raccolto, tale distanza è ridotta a metri dieci.

ART. 68 — Alle stoppie, debbi, seccumi vegetali, ecc., non può essere dato fuoco all'aperto prima del 15 agosto ed a distanza di cento metri dalle piantagioni; deve essere sempre presente durante il fuoco un custode od un incaricato, e, ad abbruciatura

ultimata, le brache ed i residui devono essere raccolti e coperti di terra o sassi, in maniera che ne sia impedita la dispersione anche col vento.

---

### TITOLO III.

#### Capo VII. - Norme relative ai boschi e pascoli.

ART. 69 — I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle seguenti disposizioni di legge e di regolamenti in vigore.

#### LEGGI E REGOLAMENTI RIGUARDANTI I TERRENI E BOSCHI VINCOLATI E NON VINCOLATI

- 1) Regio Decreto Legge 30 Dicembre 1923, n. 3267;
- 2) Regio Decreto 3 Gennaio 1926, n. 23;
- 3) Regio Decreto 16 Maggio 1926, n. 1126;
- 4) Regio Decreto 6 Giugno 1931, n. 886;
- 5) Regio Decreto Legge 18 Giugno 1931, n. 793;
- 6) Regio Decreto Legge 13 Febbraio 1933, n. 215.
- 7) Decreto Ministeriale 5 aprile 1933. Approvazione delle norme esecutive per l'applicazione della legge 1° Giugno 1934, N. 886 sul regime, giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.
- 8) Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti al vincolo della Provincia di Cuneo; modificate con D. M. 5-2-1935;
- 9) Norme per i boschi non vincolati (Deliberazione n. 91 del 13 Dicembre 1927 del già Comitato Forestale riportata in appendice al presente Regolamento);

- 9) Norme contro gli incendi boschivi comuni a tutti i boschi vincolati con Decreto Prefettizio 17 Novembre 1932-XI, pure riportato in appendice al presente Regolamento);
- 10) Regio Decreto Legge 16 Gennaio 1927, n. 100 sul pascolo e tassa capre;
- 11) Regio Decreto 12 Agosto 1927, n. 1765 sul pascolo e tassa capre;
- 12) Legge 3 Luglio 1930, n. 1080 sul pascolo e tassa capre.

---

### TITOLO IV.

#### Capo VIII. - Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.

Art. 70 — In caso di invasione degli insetti od altri parassiti nei boschi la denuncia dovrà essere fatta tempestivamente alla Milizia Nazionale Forestale.

ART. 71 — S'intendono per malattie delle piante ai sensi della Legge 18 Giugno 1931, n. 987, quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, fra essi compresi gli animali danneggianti di qualsiasi specie).

ART. 72 — E' fatto obbligo ai proprietari, ai funzionari della Milizia Nazionale Forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali, alle guardie private giurate, di denunciare la comparsa delle seguenti principali malattie delle piante, all'Autorità comunale, perchè questa, attraverso l'Ispettorato provinciale agrario, possa far eseguire le verifiche del caso per l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge 18 Giugno 1931, n. 987 ed al R. D. 12 Ottobre 1933, n. 1700: Mal dell'inchiostro del castagno; Moria degli olmi; Mal del falchetto dei gelsi; Tignuola orientale del pesco; Processionaria del pino; Piralide del granturco; Dorifora delle patate; Mal del piombo del pesco; Tignola della vite; Fillossera della vite; Afide lanigero del melo; Larve di bombici defogliatori (*Limatrix*, *Liparis*, ecc.) ed in genere qualsiasi malattia nuova che potesse comparire specialmente negli orti e nei frutteti.

ART. 73 — Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parti di piante o seme, deve ottenere ai sensi della Legge 18 Giugno 1931, n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia.

## TITOLO V.

### Capo IX. - Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agricoli.

ART. 74 — Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai proprii dipendenti, concimi anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15 Ottobre 1925, n. 2033. Per le sementi, ferma l'osservanza delle disposizioni della Legge 26 Giugno 1913, n. 888 e relativo Regolamento, chi si trova nel caso di cui sopra deve dichiarare: il nome specifico delle sementi e quello delle varietà, la sua provenienza, nonchè il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi del 2 per cento della prima e del 5 per cento della seconda.

Per i semi di trifoglio, erba medica, lupolina, ginestrino, fleo e ladino si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.

Per i concimi chimici, tanto per piccoli quanto per grandi quantitativi, dovranno essere specificate le sostanze utili contenute, la loro percentuale ed il loro grado di solubilità.

ART. 75 — Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella Legge 15 Ottobre 1925, n. 2033, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

ART. 76 — I produttori ed i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, possono vendere la loro merce anche sui mercati pubblici, sì direttamente che a mezzo di terze persone; devono però, in ogni caso, accompagnare la merce stessa con la dichiarazione e con i certificati e munirla delle prescritte etichette.

Le piante, parti di piante e semi, offerti in vendita, che vengano riconosciuti infetti, saranno confiscati e distrutti.

## TITOLO VI.

### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 77 — Si richiamano, come attinenti alla regolamentazione della Polizia Rurale, le seguenti disposizioni:

- a) - Legge 6 Gennaio 1931, n. 99, sulla « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali » e relativo Regolamento approvato con R. Decreto 19 Novembre 1931;
- b) T. U. sulla pesca R. D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e il Decreto Prefettizio 4 Settembre 1930, n. 25.506;
- c) - Regolamento 9 Maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;
- d) - Legge 29 Marzo 1928, n. 858, D. M. 20 Maggio 1928, circa la lotta contro le mosche;
- e) - R. D. L. 1° Dicembre 1930, n. 1682 modificato dalla Legge 25 Giugno 1931, n. 925, sull'obbligatorietà delle concimaie;
- f) - Regolamento di Polizia Veter., R. D. 10 Maggio 1914, n. 333.

ART. 78 — La vigilanza per l'esecuzione di questo Regolamento è affidata agli Agenti della sicurezza pubblica ed agli agenti comunali.

ART. 79 — Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli Art. 106, 108 e 109 del T. U. della Legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383.

ART. 80 — Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'Art. 196 del Codice Penale.

ART. 81 — I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo il conferimento agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione, dei premi previsti dall'Art. 110 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934, n. 383.

ART. 82 — Il presente Regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art. 102 del T. U. Legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383.

P. C. C.

MAGLIANO ALFIERI, li 5 Dicembre 1936 A. XV°

Visto: IL PODESTÀ

Il Segretario



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## APPENDICE

### Comitato Forestale della Provincia di Cuneo Deliberazione N. 91 in data 13 dicembre 1927

OGGETTO: Norme integranti l'Art. 3 del R. D. L. 3-1-1926, n. 23, intese a stabilire quali siano nella Provincia le forme di utilizzazione compromettenti la conservazione dei boschi non vincolati di privata proprietà.

Dette forme vengono riconosciute dal Comitato nelle seguenti:

- 1) Lo sradicamento delle piante e ceppaie fatto andantemente su tutta la superficie del bosco invece di farlo a striscie e a zone alterne.
- 2) Il tagliare boschi d'alto fusto raso nei vertici dei monti o crinali di displuvio.
- 3) Il tagliare boschi d'alto fusto a raso andantemente su tutta la superficie invece che a zone e con l'obbligo di lasciare 60 piante per ettaro atte a seme.
- 4) Il tagliare matricine avanti che sia assicurata la rinnovazione del bosco.
- 5) Il non lasciare nei cedui almeno 40 matricine per ettaro, di diametro non inferiore a cm. 10 (solo per castagneti rigogliosi).
- 6) Il tagliare fuori stagione.
- 7) L'immettere il pascolo nei boschi in rinnovazione o dopo incendiati.
- 8) Il tagliare le matricine di diverso turno esistenti nelle tagliate tutte in una volta e non invece, al massimo, in non più di 1/3 del numero totale, scelte fra le più mature.
- 9) Il non attenersi nella utilizzazione dei castagneti a quanto già disposto dalla Legge 2 Giugno 1910, n. 277 (1).

IL PRESIDENTE

Cavallo

(1) - modificata con R. D. L. 18 Giugno 1931, n. 973.

### T. U. Legge Comunale e Provinciale

ART. 106. — Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podestà in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

ART. 107. — Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podestà.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podestà, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Podestà sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 108. — Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podestà entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podestà per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podestà, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podestà, qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta, e, in caso di condanna, il Podestà può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.

ART. 109. — Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podestà nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Podestà, al Pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagata la somma fissata dal Podestà a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

ART. 110. — Le riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Podestà, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

*Div. P. S. N. 07630.*

## PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

### IL PREFETTO

Visti i RR. DD. 20 Dicembre 1923, n. 3267 e 3 Gennaio n. 23, sulla riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani, e il regolamento per l'applicazione dei decreti citati del 16 Maggio 1926, n. 1126;

Udito il parere della Milizia Forestale e dell'Ufficio Tecnico Provinciale;

Visto l'Art. 8 del T. U. della legge di P. S. e l'Art. 3 del T. U. della legge comunale e provinciale decreta:

ART. 1. — L'accensione di fuochi all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e a distanza minore di m. 50 da essi.

Le persone occupate in lavori nell'interno dei boschi o che vi siano costrette a soggiornare per la custodia di animali regolarmente immessi al pascolo nei boschi stessi o per altra legittima occupazione potranno accendere il fuoco per uso proprio e cioè per il riscaldamento e la cottura delle vivande in spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altre materie infiammabili, semprechè il focolare venga riparato dal vento con sassi o terra in modo da impedire la dispersione della brace o delle scintille nel bosco circostante e purchè sia ben custodito e venga completamente spento prima di essere abbandonato.

E' pure consentito l'abbruciamiento delle foglie e dei ricci, nonchè la formazione di debbi nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua vigilanza.

ART. 2. — E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m. 50 dalle piante, dal 1° Luglio al 15 Settembre di ogni anno, salvo quelle speciali autorizzazioni che potrà rilasciare il Comando della Milizia Forestale, se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo degli incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

1) - che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile

combustione per una distanza non minore di m. 5, la quale potrà essere aumentata sino a m. 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

2) - che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, le quali avranno l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno che di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca.

ART. 3. — Dopo qualunque utilizzazione, sia parziale che totale dei boschi il terreno dovrà essere subito ripulito dalle ramaglie e dagli altri relitti di lavorazione, sia con la loro raccolta, che col loro abbruciamento o, con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi od in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con un'ammenda da L. 50 a L. 100 per ogni ettaro di superficie non sgombrato prima della ripresa della vegetazione, salvo l'obbligo per il contravventore di provvedere alla esecuzione dei lavori imposti dall'autorità forestale, i quali, in caso di inadempienza, saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore stesso, qualora non vi provveda nei modi e termini stabiliti con l'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali l'autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombrò del bosco dai residui della lavorazione o consentire proroghe al termine suddetto.

ART. 4. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di 50 metri dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro e con altri evidentemente efficaci per arrestare il fuoco.

La formazione di debbi o fornelli nei fondi contigui ai boschi dovrà praticarsi ad una distanza non minore di m. 50 dai boschi stessi.

Saranno tollerati quei fornelli a minore distanza che non presentino pericolo d'incendi per speciale conformazione del terreno.

ART. 5. — Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre è vietato fumare nei boschi, fuori degli spiazzati e delle vie principali in comunicazione a fondo battuto.

ART. 6. — La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece nero fumo, acido piro-

legnoso, potassa od altro come i magazzini o depositi di legname ed opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Podestà potrà permettere l'autorizzazione e l'esercizio di nuove industrie consimili anche a una distanza inferiore a 100 metri prescrivendo le norme ritenute necessarie.

ART. 7. — E' fatto obbligo alle amministrazioni delle ferrovie secondarie o tramvie di munire durante i periodi di siccità, le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi e di evitare in detti tratti, che il personale di macchina, abbia a gettare materiale acceso.

ART. 8. — Chiunque scopra un incendio nei boschi o tema che possa propagarsi ad essi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perchè si adoperino per lo spegnimento od al più vicino Comando della Milizia Forestale e dei RR. CC. e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi celeri per lo spegnimento.

Per accorrere il più sollecitamente possibile nei boschi incendiati la M. N. F. ed i RR. CC. avranno facoltà di requisire un posto almeno a bordo di qualunque veicolo procedendo nella direzione voluta.

Le infrazioni alle norme precedenti saranno punite con l'ammenda da L. 50 a L. 250 senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle maggiori pene, nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

ART. 9. — Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado della M. N. F. od in assenza di questa, dal più elevato in grado degli altri Corpi Armati, od in difetto dal Podestà del luogo.

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, rifiuta, senza fondato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'Art. 652 del C. P.

ART. 10. — Verificatosi un incendio nei boschi, il Podestà del Comune del luogo ove i medesimi si trovino, si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario dotato di mezzi ade-

guati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione, dovrà concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento o spegnimento hanno avuta salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Podestà, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'autorità forestale che sarà definitivo.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza, dovranno essere pagate in conformità dell'Articolo 18 del R. D. L. 17-2-1927, n. 324.

ART. 11. — Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, il Consiglio Provinciale dell'Economia non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame fino a quando l'autorità forestale non lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di Enti morali, comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà fino a quando il Consiglio Provinciale dell'Economia lo riterrà necessario, vietata la raccolta gratuita della legna morta in seguito a incendio e questa, mediante stima della M. N. F., dovrà essere venduta all'asta pubblica, ed il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilirsi caso per caso, dall'autorità forestale.

ART. 12. — In ogni capoluogo di Comune rurale, ed anche nelle frazioni vicine a comprensori boschivi di qualche importanza i signori Podestà dovranno provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati della funzione di Capi squadra nella estinzione di incendi boschivi. Saranno in genere preferiti gli appartenenti alla M. V. S. N. del luogo.

ART. 13. — Per i boschi sottoposti a vincoli forestali, dovranno osservarsi tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale della provincia.

ART. 14. — Per allontanare i pericoli derivanti dalla vicinanza delle strade provinciali, comunali o mulattiere, è vietato fare cumulo di covoni, di paglia, di stame, di foglie secche o di fascine di legna a meno di sei metri dal ciglio delle strade stesse ed a meno di 10 metri dai fabbricati. E' pure vietato aggirarsi nei pressi dei cumuli delle materie innanzi cennate con lumi a fiamma libera. Le stufe debbono

essere sempre collocate sopra bordure di pietra o di cotto o su lamiere sporgenti almeno m. 0,50 dall'apertura della bocca da fuoco.

ART. 15. — La paglia, il fieno e simile debbono essere conservate in balle compresse.

ART. 16. — E' vietato l'uso e l'accensione di fuochi portatili od all'aperto per la preparazione di bevraggi caldi o per il bucato, qualora gli stessi non distino almeno trenta metri dagli ammassi dei covoni, paglia, stame, fascine, ecc. ed il terreno non sia completamente ripulito dalle ramaglie o da altri relitti di lavorazione.

*Cuneo, li 17 Novembre 1932-XI.*

**IL PREFETTO**

Adalberto Mariano



## 1<sup>a</sup> Pubblicazione

Certifica il sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente regolamento e della relativa deliberazione di approvazione vennero pubblicati all'albo pretorio del Comune nel giorno festivo 6 Dicembre 1936 - XV., senza opposizioni.

~~di mercato~~ MAGLIANO ALFIERI, li 7 Dicembre 1936. A. XV.

IL SEGRETARIO

## Approvazione della G. P. A.

N. 59381 Div. 2

Visto ed approvato dalla G. P. A. in seduta 7 gennaio 1937 con invito alla 2<sup>a</sup> pubblicazione

Cuneo, li 16 gennaio 1937 A.

p. IL PREFETTO

F. To. Filippi

## 2<sup>a</sup> Pubblicazione

Certifica il sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Regolamento, munita del tenore di approvazione da parte della G. P. A., venne pubblicato all'albo pretorio del Comune per lo spazio di 15 giorni dal 25 gennaio al 11 febbraio 1937 A.

MAGLIANO ALFIERI, li 12 febbraio 1937 A.

IL SEGRETARIO

F. To. Geronzi